



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari comunali e agli Ufficiali
elettorali dei Comuni dell'area
metropolitana di Napoli
LORO SEDI

Alla Presidenza della Corte d'appello
di
NAPOLI

Alla Presidenza della Regione
Campania

Alla Città metropolitana

Ai Presidenti delle Commissioni
elettorali circondariali di
NAPOLI
NOLA
TORRE ANNUNZIATA

Ai Presidenti delle Sottocommissioni
elettorali circondariali di NAPOLI
1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^,
11^, 12^, 13^ 14^ e 15^

Ai Presidenti delle Sottocommissioni
elettorali circondariali di
ACERRA
1^ AFRAGOLA
2^ AFRAGOLA
BARRA
CAPRI
1^ CASORIA
2^ CASORIA
CASTELLAMMARE DI
STABIA



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

1^ FRATTAMAGGIORE
2^ FRATTAMAGGIORE
1^ GRAGNANO
2^ GRAGNANO
ISCHIA
1^ MARANO
2^ MARANO
3^ MARANO
4^ MARANO
MARIGLIANO
NOLA
OTTAVIANO
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
1^ PORTICI
2^ PORTICI
1^ POZZUOLI
2^ POZZUOLI
3^ POZZUOLI
1^ SANT'ANASTASIA
2^ SANT'ANASTASIA
SORRENTO
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO

2

e, p.c.

Alla Questura

Al Comando provinciale dei Carabinieri

Al Comando provinciale della Guardia
di Finanza

NAPOLI

CIRCOLARE N.45/ Elez. politiche 2022

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 - Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Altri adempimenti.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

3

Si fa seguito alla circolare n.44 del 26 luglio scorso, con cui è stato comunicato che, con decreti del 21 luglio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 169 dello stesso giorno, il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022 e all'assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale e ai relativi collegi plurinominali nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Si richiamano, ora, le disposizioni di immediata applicazione e i primi adempimenti da porre in essere per l'organizzazione del procedimento elettorale, evidenziando da subito che, a partire dalle elezioni politiche in questione, gli elettori che - alla data del 25 settembre 2022 - avranno raggiunto la maggiore età potranno votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica, a seguito della modifica introdotta all'art. 58, primo comma, della Costituzione dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021.

A) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, *"é fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.

C) TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

In occasione delle elezioni politiche, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n.104, per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

4

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.

Il suddetto diritto, ove non sia già stato esercitato con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche, può essere fatto valere, per effetto dell'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione), e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

In relazione a quanto sopra, si allega il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si vorrà pubblicizzare nei modi ritenuti più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione, e che potrà, comunque, essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.

D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE. CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.P.R. di indizione delle elezioni politiche, e quindi **entro il 5 agosto 2022**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del d.P.R. n.361/1957, codesti Comuni devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.P.R. n.361/1957, una cabina dovrà essere destinata ai portatori di disabilità motorie.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva - fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e recherà una dicitura riferita alla elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo *di Napoli*

E) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

5

In vista delle consultazioni elettorali in parola, in tutti i Comuni della Repubblica dovrà avere inizio la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 9 agosto 2022**, secondo giorno antecedente a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un *file* in formato .xml, con le modalità indicate con circolare del Ministero dell'Interno n.43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro in data 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 11 agosto 2022, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine dell'11 agosto 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 21 agosto 2022, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, domenica 25 settembre 2022 non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 26 agosto 2022, trentesimo giorno antecedente a quello della votazione, ai sensi dell'art.32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

6

per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, a iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 10 settembre 2022, quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 10 settembre 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato d.P.R. n.299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

F) AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Il giorno di **giovedì 11 agosto 2022** (45° giorno antecedente a quello della votazione), ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con cui viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché della data della votazione (25 settembre 2022) e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto (modello n. 1/EP), una volta che questa Prefettura lo avrà ricevuto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà distribuito a codesti Comuni in tre esemplari per sezione, ai fini della conseguente affissione di due esemplari per sezione in luoghi pubblici del comune, previo inserimento sullo stesso manifesto delle necessarie indicazioni relative a denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Lo stesso manifesto, il cui modello si trasmette sin da ora, sia in formato pdf che in formato *word*, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere altresì pubblicato nei rispettivi albi pretori *online*.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

La presente circolare viene inviata anche alla Presidenza della Corte d'appello, ai fini della nomina, tra l'altro, dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e alla Regione Campania e alla Città Metropolitana, con specifico riferimento alle disposizioni richiamate alle lettere A) e B), nonché ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate.

7

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale
Vice Prefetto
(S. di Martino)